



COMUNE GIARDINI NAXOS CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA N. 44 del 19 LUG. 2018

OGGETTO: ATTIVITA' DI CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che

- il fenomeno dell'abusivismo commerciale, perpetrato su tutto il territorio comunale e, durante il periodo estivo, principalmente sull'arenile del litorale e sui marciapiedi del lungomare viene affrontato con azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Municipale, in concorso con le forze dell'ordine, sotto l'egida e del coordinamento della Prefettura di Messina, attraverso la diversificazione delle strategie d'intervento;

Rilevato che

- la vendita di merce in forma itinerante è consentita nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale o dall'Autorità competente per territorio, a seguito dell'emanazione degli atti amministrativi a ciò finalizzati: di converso l'attività commerciale attuata in luoghi diversi da quelli autorizzati deve ritenersi vietata, ed in tale evenienza, il violatore/venditore incorre nelle sanzioni previste dal D.L.vo n. 114/98 (artt. 28 e 29);

Atteso che

- questa Amministrazione Comunale non autorizza la vendita su area demaniale marittima e che tale forma di commercio, se perpetrata in luogo vietato, realizza diverse fattispecie di illeciti amministrativi e/o penali, quest'ultimi realizzati con il commercio di merce con marchi contraffatti, l'immissione in commercio di merce pregiudizievole la salute pubblica. Inoltre, dà luogo alla concorrenza sleale per le attività commerciali regolarmente autorizzate, nonché l'occupazione indebita di parte della battigia destinata al transito dei bagnanti e delle strutture destinate alla salvaguardia dei villeggianti in mare, elementi tutti concorrenti a creare il disordine sociale ed il pregiudizio della pubblica incolumità;

Tenuto conto che

- le normative sopra richiamate prevedono il divieto di vendita nelle aree non autorizzate dall'organo competente, ma nulla dicono circa il divieto di acquisto;

Rilevato che

- l'art. 1 – comma 7 – del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80, stabilisce l'acquirente è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 ad euro 7.000,00, qualora proceda all'acquisto o all'accettazione di merci con marchi contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le

offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale;

Considerato che

- la Polizia Municipale e le forze dell'ordine coordinate dalla Prefettura collaborano per un'intensa e continua azione di contrasto al commercio abusivo;

Ritenuto

- necessario adottare provvedimenti temporanei finalizzati a contrastare il commercio abusivo perpetrato, durante la stagione balneare, specie sull'arenile del litorale, con il fine di limitare le conseguenze sopra ricordate, incidenti negativamente sulla sicurezza urbana ed incolumità pubblica, con lo scopo di disincentivare gli acquirenti che alimentano tale commercio illegale;

Rilevato che

- il fenomeno della vendita abusiva si sta dimostrando una vera e propria occupazione di aree pubbliche, come l'arenile demaniale, marciapiedi, piazzette e spazi pubblici, per attività illecite con una vera e propria organizzazione;
- sono numerosissime le segnalazioni di turisti che lamentano gravi disagi, nonché quelle dei gestori di attività commerciali che lamentano la presenza continua di sempre più numerosi venditori abusivi;

Verificato che

- a volte i venditori abusivi occultano merci nelle pertinenze delle attività economiche ed è quindi opportuno che vi sia una forte collaborazione da parte dei gestori di tali attività;

Rilevato che

- le persone dedite al predetto commercio trasportano e consegnano la merce nei luoghi di vendita non autorizzata e/o stazionano per prolungati periodi sulla pubblica via o sull'arenile esponendola sulla persona o conservandola in grandi sacchi di plastica, in borsoni o altri contenitori, e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti, così da venderla non appena gli operatori di polizia locale o statale si allontanano;
- è evidente che il trasporto e la detenzione sulla pubblica via o sull'arenile, con furgoni e veicoli, velocipedi, motoveicoli, su mezzi pubblici, a piedi, in sacchi, borsoni od altri contenitori di grandi dimensioni della merce o indosso, sono esclusivamente finalizzati alla sola azione di vendita della mercanzia colà trasportata e conservata;
- le predette modalità di trasporto e detenzione devono essere considerate come atti direttamente ed immediatamente rivolti alla vendita su area pubblica e in forma itinerante e in quanto tali rientranti nella parte sostanziale dell'atto di vendita sanzionato dalla normativa nazionale, regionale e comunale;
- che i prolungati stazionamenti con sacchi, borsoni o altri contenitori sono cause di frizioni con i residenti delle zone interessate al fenomeno e con gli operatori commerciali regolari, con i titolari dei pubblici esercizi e con altre categorie produttive, con conseguenti stati di tensione tali da compromettere la sicurezza urbana;

Considerato che

qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, dimora, negozio o area privata o altro luogo del quale abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità dell'attività sopra descritta.

Verificato che

spesso i prodotti venduti dai soggetti abusivi non è dotata delle necessarie certificazioni di sicurezza per la salute degli stessi consumatori e che questo visto l'alto numero di prodotti scambiati può creare problematiche alla tutela della salute pubblica;

Considerato che

per le motivazioni sopra addotte, le attività complessive dell'abusivismo commerciale, potrebbero portare a problemi di ordine pubblico e necessitano di provvedimenti a tutela della salute pubblica, prevenzione, legalità sicurezza urbana.

Vista

l'impossibilità di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale con gli ordinari strumenti giuridici vista la repentinità dei cambiamenti e dei modi di esercizio di tale attività abusiva;

Richiamato

il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14, coordinato con la legge di conversione del 18 Aprile 2017 n. 48, recante: Disposizioni in materia di sicurezza delle città, nonché la circolare del MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Prot. n. 4228 del 23.05.2017, n. 14;

Tutto ciò premesso

Visto

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 125 inerente i nuovi poteri attribuiti al Sindaco in materia di incolumità pubblica e salute pubblica, attuati attraverso la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti per le finalità di cui prima;
- l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 92;
- Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 07.04.2011, n. 115 che ha parzialmente modificato la formulazione dell'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000;

ORDINA

Art. 1 – divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni Su tutto il territorio comunale ivi compreso il litorale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in forma itinerante.

E' vietato a chiunque la contrattazione e l'acquisto di merce, fatte salve le violazioni previste sia dal D.L.vo n. 114/98 (per i venditori abusivi) e dalla Legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti). È inoltre vietato in particolare sull'arenile demaniale sottoporsi a massaggi o acquistare altri servizi, da soggetti non autorizzati. Ferma restando l'eventuale

applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Art. 2 – misure di prevenzione contro l’abusivismo commerciale da attuare da parte dei gestori di attività e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie.

E’ fatto obbligo ai concessionari titolari e/o affittuari degli stabilimenti di presidiare e monitorare le aree in concessione compresa ogni struttura coperta (cabine, magazzini, depositi, spogliatoi ecc) affinché tali ambiti non siano utilizzati a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta da parte di soggetti non autorizzati. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, in caso di rinvenimento sul posto o sequestro di merce contraffatta e non, ai titolari dello stabilimento e/o affittuari, accertato l’omesso controllo, sarà comminata apposita sanzione pecuniaria da € 25 a € 500 e la confisca della merce rinvenuta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l’illecito ai sensi dell’art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata legge.

Qualora il concessionario e/o affittuario si rendesse compiacente e/o fosse accertata la sua disponibilità anche indiretta o per conto di terzi, oltre alla sanzione pecuniaria sopracitata, sarà disposta la chiusura dello stabilimento (bar-ristorante) per due giorni, da effettuarsi entro e non oltre giorni dieci dal riscontro del fatto. Tali disposizioni si applicano anche nelle pertinenze locali di tutte le attività economiche, sia gestite che in stato di abbandono. In caso di compiacenza e/o accertamento di disponibilità anche indiretta o per conto terzi, oltre alle sanzioni pecuniarie sopra citate, sarà disposta, se l’esercizio è attivo, la chiusura per giorni due dell’attività a partire dal decimo giorno l’accertata violazione.

Art. 3 - contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, per le attività poste in tutto il territorio comunale che a seguito di accertamento e contestazione da parte della Polizia Municipale e altre Forze dell’Ordine, risultassero luoghi di deposito o di fornitura merce, contraffatta e non (dunque anche merce di modesto valore) oppure “luogo di partenza o base operativa” per i soggetti che svolgono vendita non autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale autorità locale di P.S. la sospensione dell’autorizzazione dell’esercizio per un massimo di giorni 20 consecutivi.

Art. 4 – misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva.

Per contrastare le attività di vendita in aree e da soggetti non autorizzati, negli spazi ed aree pubbliche dalla ferrovia all’arenile, ivi compreso quest’ultimo, sono vietati il trasporto e la detenzione senza giustificato motivo di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli o altre piccoli prodotti), verosimilmente destinata alla vendita in modo irregolare, realizzati con le seguenti modalità:

a) con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie a seguito di opportuni rilievi delle forze dell’ordine che accertino l’assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto-conservazione - scarico merci oppure di verifica che funge da mezzo funzionale per la vendita abusiva, l’organo accertatore potrà operare, anche in assenza del trasgressore, la rimozione forzata del veicolo finalizzata all’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo.

b) sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;

c) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona; I predetti comportamenti sono vietati, soprattutto se accompagnati con la sosta prolungata in uno stesso luogo o in aree limitrofe, in particolare se nelle zone dove il fenomeno della vendita abusiva è maggiormente conclamato (arenile, aree limitrofe, centri,...), in quanto devono essere considerati come atti direttamente ed immediatamente finalizzati alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tali facenti parte sostanziale dell'atto di vendita rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione statale, regionale e locale.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata, detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge Sarà inoltre comminata al trasgressore apposita sanzione pecuniaria da € 25 a € 500.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Giardini Naxos e su ogni altro mezzo di informazione;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Messina per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Messina, al Comando Provinciale Carabinieri di Messina, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Messina, Comando Capitaneria di Porto di Messina, Commissariato Polizia di Stato Taormina, Comando Polizia Municipale Giardini Naxos, Dirigente III Settore Comune Giardini Naxos.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integr, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

GIARDINI NAXOS

19 LUG. 2018

